



Data 17/02/2020

Protocollo N° 0075511 Class: I.710.02.1 Fasc.

Allegati N° 2 per tot.pag. 7

Oggetto: Autorizzazioni nuovi impianti. Trasmissione note ministeriali sulla definizione e gestione procedura sanzionatoria per mancato impiego autorizzazioni nuovi impianti.

Trasmissione per posta elettronica certificata

Federazione regionale coltivatori diretti del Veneto
veneto@pec.coldiretti.it

Confagricoltura Veneto
confagricolturaveneto@pec.it

CIA - Confederazione Agricoltori del Veneto
ciaveneto@pec.it

CopAgri del Veneto
copagridelveneto@pec.it

Associazione Nazionale Produttori Agricoli – ANPA
anpatreviso@legalmail.it

CONFCOOPERATIVE VENETO
veneto@pec.confcooperative.it

Con la presente si trasmettono le note ministeriali prot. 5441 del 14/10/2019 e prot. 307 del 17/01/2020 relative all'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 69 della Legge nazionale 238/2016, riferite alla mancata utilizzazione delle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 62 e 63 del Regolamento (UE) 1308/2013.

Distinti saluti

Il Direttore
dott. Alberto Zannol

*U.O. Competitività imprese agricole
il Direttore ...dott. Andriolo Alberto
Responsabile del procedimento: dott. Alberto Zannol -
Referente pratica: ...Nicola Barasciutti - tel. ...0412795560 ...*

copia cartacea composta di 1 pagina, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da ZANNOL ALBERTO, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

Area Sviluppo Economico
Direzione Agroalimentare
Via Torino, 110 – 30172 Mestre Venezia Tel. 0412795547 – Fax 0412795575
agroalimentare@pec.regione.veneto.it
codice univoco Ufficio S4KQV8



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E
DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI E
DELL'UNIONE EUROPEA
PIUE VII

DG PIUL
Prot Uscita del 14/10/2019
Numero **0005441**
Classifica



Agli Assessorati Agricoltura delle
Regioni e delle Province
Autonome

Oggetto: Autorizzazioni di nuovi impianti vigneti - applicazione sanzioni legge n.238/2016.

Si invia l'allegata nota con la quale il Ministero della Giustizia ha chiarito l'interpretazione in merito alla disposizione sanzionatoria di cui all'art. 69, comma 3 della Legge n. 238/2016.

Si tratta, in particolare, della disposizione riguardante l'applicazione di sanzioni in caso di non utilizzo di un'autorizzazione per nuovi impianti concessa ad un beneficiario.

In caso di non utilizzo dell'autorizzazione per una superficie inferiore all'ettaro, non è possibile procedere alla riduzione proporzionale della sanzione da applicare.

IL DIRETTORE GENERALE
Felice Assenza



Felice Assenza



Ministero della Giustizia
Ufficio Legislativo

Fasc. n. 3/1/1-297 (2019)

Roma, 30 settembre 2019

Al Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo

Oggetto: autorizzazione nuovi impianti di vigneto. Applicazione sanzioni L. 238/2016. Richiesta parere.

Si domanda a questo Ufficio l'interpretazione dell'art. 69, comma 3, della L. 12 dicembre 2016, n. 238 recante disciplina organica della coltivazione della vite, della produzione e del commercio del vino.

Secondo quanto ivi stabilito « Il produttore che non rispetti la disposizione di cui all'articolo 62, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, limitatamente alle autorizzazioni per nuovi impianti, è soggetto alle sanzioni amministrative di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013 sulla base delle seguenti misure:

a) tre anni di esclusione dalle misure di sostegno previste dall'organizzazione comune del mercato (OCM) vitivinicola e 1.500 euro per

ettaro, se la superficie impiantata è inferiore o eguale al 20 per cento del totale della superficie concessa con l'autorizzazione;

b) due anni di esclusione dalle misure di sostegno previste dall'OCM vitivinicola e 1.000 euro per ettaro, se la superficie impiantata è superiore al 20 per cento ma inferiore o eguale al 60 per cento del totale della superficie concessa con l'autorizzazione;

c) un anno di esclusione dalle misure di sostegno previste dall'OCM vitivinicola e 500 euro per ettaro, se la superficie impiantata è superiore al 60 per cento ma comunque inferiore al totale della superficie concessa con l'autorizzazione».

Il Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo domanda se la disposizione, per l'ipotesi in cui le aree non impiantate siano inferiori all'ettaro, vada interpretata nel senso che deve procedersi all'applicazione delle sanzioni previste in misura proporzionale rispetto all'aera non impiantata.

In risposta al quesito posto, occorre premettere che la condotta rilevante prevista dalla norma consiste, secondo quanto stabilito dall'art. 62, paragrafo 3 del regolamento 1308/2013, in una omissione. In particolare viene punito il produttore che ottenuta l'autorizzazione prevista dall'art. 62 paragrafo 1 del regolamento, «non abbia utilizzato un'autorizzazione concessa nel corso del relativo periodo di validità...[...]...».

La norma di cui all'art. 69 co. 3 della L. 238/2016, dopo aver individuato la condotta punibile richiamando la disposizione di cui all'art. 62, paragrafo 3 del regolamento 1308/2013, stabilisce poi le sanzioni applicabili graduando la pena in ragione della proporzione tra la superficie impiantata e quella autorizzata, fissando, "per ettaro", una somma differenziata per le tre distinte fasce di proporzione.

L'unità di misura dell'ettaro prevista alle lettere a), b) e c) non è indicata quindi quale elemento minimo integrante la fattispecie, in assenza del quale non può considerarsi perfezionato l'illecito amministrativo, bensì come parametro di commisurazione della pena.

Ciò si ricava dalla previsione di cui al medesimo art. 69 co. 4 che, attuando il principio di cui all'art. 89 co. 4 del regolamento 1306/2013 (che consente la non punibilità del fatto di lieve entità), stabilisce che qualora la superficie non impiantata sia inferiore al 5 per cento del totale della superficie concessa con l'autorizzazione ma comunque non superiore a 0,5 ettari, non si applica alcuna sanzione. Per le superfici autorizzate non superiori a 0,3 ettari, tale percentuale viene aumentata al 10 per cento.

Tale ultima disposizione individua infatti una soglia di punibilità inferiore all'ettaro, (distinguendo due diverse ipotesi in ragione della proporzione tra superficie non impiantata e quella concessa con l'autorizzazione), con ciò implicitamente affermando che oltre detta soglia (comunque inferiore all'ettaro), la fattispecie è comunque integrata.

Ciò posto, deve escludersi che in ipotesi di illeciti che riguardino una superficie inferiore all'ettaro, la sanzione prevista possa essere proporzionalmente ridotta.

Tale possibilità avrebbe dovuto essere esplicitamente prevista, con individuazione dei parametri di relativa determinazione.

Né pare sufficiente a fondare l'opposta soluzione, la previsione di cui comma 1 del medesimo art. 69 laddove, la sanzione amministrativa pecuniaria ivi prevista, è commisurata all'ettaro o frazione di ettaro (rendendo così palese la equiparazione tra violazioni inferiori o pari all'ettaro).

Ragioni di unità del sistema sanzionatorio, unitamente al principio di necessaria previsione normativa delle sanzioni amministrative, impongono di estendere il principio così espresso anche alla fattispecie sanzionatoria di cui al comma 3 del medesimo art. 69.

In conclusione deve risponderci al quesito posto nel senso che non è possibile procedere alla riduzione proporzionale della sanzione da applicare in caso di violazioni di cui all'art. 3 dell'art. 69, riferibili a superfici inferiori all'ettaro.

3 OTT. 2019

Il Capo dell'Ufficio Legislativo


Mauro Vitiello



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E
DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI E
DELL'UNIONE EUROPEA
PIUE VII

DG PIUE
Prot Uscita del 17/01/2020
Numero **0000307**
Classifica




Agli Assessorati Agricoltura delle
Regioni e delle Province
Autonome

Oggetto: Autorizzazioni di nuovi impianti di vigneto – mancato utilizzo per incapacità professionale.

Si trasmette, per opportuna conoscenza, l'allegata nota con la quale la Commissione europea ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di proroga di una autorizzazione di nuovo impianto per la causa di forza maggiore di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b del regolamento 1306/2013.

In particolare, la Commissione europea ritiene che, sebbene la durata massima dell'autorizzazione non può essere modificata, tuttavia, in caso di mancato utilizzo dell'autorizzazione per incapacità professionale di lungo periodo del beneficiario, le sanzioni amministrative non vanno applicate.

IL DIRETTORE GENERALE
Felice Assenza



COMMISSIONE EUROPEA
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Direttore generale aggiunto, responsabile delle direzioni G, H e I

Bruxelles,
DDG3.G2/DF/rr (2019)7028293

Oggetto: Deroga alla validità delle autorizzazioni per impianti in caso di incapacità professionale di lunga durata del titolare

Egregio dott. Alessi,

La ringrazio per la Sua e-mail del 4 ottobre 2019 in cui chiede se può essere concessa una deroga alla validità delle autorizzazioni per impianti in caso di incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.

Come da Lei indicato, l'articolo 62, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013¹ stabilisce che le autorizzazioni per nuovi impianti viticoli sono valide per tre anni dalla data di concessione. Il produttore che non abbia utilizzato un'autorizzazione nel corso del relativo periodo di validità è soggetto a sanzioni amministrative a norma dell'articolo 89, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013². Tuttavia quest'ultimo articolo precisa che le sanzioni amministrative non si applicano nei casi di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettere da a) a d), dello stesso regolamento. L'articolo 64, paragrafo 2, lettera a), esenta da sanzioni amministrative le inadempienze dovute a causa di forza maggiore. Secondo l'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013, l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario rappresenta un caso di forza maggiore ai sensi del regolamento medesimo. Pertanto, in caso di incapacità professionale di lunga durata, l'autorizzazione perderebbe la sua validità, ma il beneficiario non sarebbe soggetto a una sanzione amministrativa.

¹ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671)

² Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

Michele Alessi
Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo

E-mail: m.alessi@politicheagricole.it

La nota amministrativa 2015-03, citata nella Sua lettera, chiarisce, tra l'altro, la questione se, in caso di incapacità professionale di lunga durata del beneficiario, l'autorizzazione possa essere trasferita. Non è così, in quanto tale trasferimento sarebbe in contrasto con lo spirito e la finalità dell'articolo 64, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, che sono stabiliti nel considerando (56) di tale regolamento: le autorizzazioni per gli impianti viticoli sono concesse senza costi a carico dei produttori e dovrebbero essere utilizzate in modo celere e diretto da parte dei produttori viticoli a cui esse vengono concesse, evitando speculazioni.

La nota spiega inoltre che l'uso dell'autorizzazione non richiede che i produttori realizzino personalmente l'impianto viticolo. Pertanto, in caso di incapacità professionale di lunga durata, sarebbe possibile coinvolgere una persona fisica o giuridica che sia in grado di agire per conto del produttore.

Il presente parere si basa sui fatti esposti nella Sua e-mail del 4 ottobre 2019 e rispecchia l'opinione dei servizi della Commissione: non impegna quindi la Commissione europea. In caso di controversia vertente sul diritto dell'Unione, il trattato sul funzionamento dell'Unione europea attribuisce alla Corte di giustizia dell'Unione europea la competenza ultima ad interpretare in via definitiva il diritto dell'Unione applicabile.

Distinti saluti.

Michael SCANNELL
Direttore generale aggiunto f.f.